



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 24/04/2003

COMUNE DI MANFREDONIA (Bari) DECRETO 1 aprile 2003, n. 4

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

- 1) L'indennità provvisoria di espropriazione e l'indennità di asservimento delle aree che occorrono per la realizzazione delle opere in premessa indicate, determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura indicata al fianco di ciascuna ditta, di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento.
- 2) I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del presente decreto, hanno diritto di convenire con il Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 12 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni, la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'espropriazione per un prezzo non superiore del 50% o del 200% dell'indennità come stabilita, a seconda che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario "non diretto coltivatore" o "coltivatore diretto" nonché, per i suoli sui quali costituire la servitù di passaggio tubazioni, procedere al concordamento delle indennità di asservimento.
- 3) I proprietari devono comunicare per iscritto all'Ente espropriante se intendono accettare l'indennità offerta, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intenderà rifiutata.
- 4) Entro 30 giorni dalla notificazione del presente decreto i proprietari espropriandi possono proporre, con atto di citazione, opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello di Bari.
- 5) Il presente decreto verrà notificato agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente

Ing. Giovanni Spagnuolo